

Recenti sviluppi della legislazione indiana

Contenuti

1. La *FDI policy* e la Circolare n. 1
2. *FDI* e *Limited Liability Partnership*
3. Regolamento in materia di Concentrazioni

1. La *FDI policy* e la Circolare n. 1

(*Web link per la nuova Politica FDI in India: [clicca qui](#)*)

Il Dipartimento per la Politica e la Promozione Industriale (*Department of Industrial Policy and Promotion, "DIPP"*), che opera sotto il Ministero del Commercio e dell'Industria, ha recentemente apportato alla *policy* in tema di investimenti esteri diretti (*Foreign Direct Investment policy, "FDI policy"* e "*FDI*") cambiamenti significativi e lungamente attesi rimuovendo, contemporaneamente, il previgente sistema fondato sull'adozione progressiva di Note Stampa.

Il DIPP ha, quindi, consolidato tutte le istruzioni e i chiarimenti adottati con riferimento alla *FDI policy* fino al 31 marzo 2011 – si veda la circolare 2 del 30 settembre 2010 ("**Circolare 2 del 2010**") – sostituendole con la circolare 1 del 31 marzo 2011 ("**Circolare 1**").

Di seguito sono evidenziati alcuni tra i più significativi cambiamenti.

1.1 Nessuna autorizzazione preventiva è più necessaria per nuove *joint venture*/collaborazioni tecniche operanti nel "medesimo settore"

Il DIPP ha eliminato il requisito della necessità dell'autorizzazione preventiva con riguardo a nuovi investimenti esteri da effettuare nel "medesimo settore" (*i.e.* nel medesimo settore di attività o nella fornitura dei medesimi beni e servizi) in cui già l'investitore straniero operava in India tramite precedenti accordi di *joint venture*/collaborazioni tecniche, così come stabiliva la Nota Stampa 1 del 2005.

La Circolare 2 del 2010 aveva reiterato la previsione di questo requisito stabilendo che qualora un investitore non-residente fosse stato parte in India di un accordo di *joint venture*/trasferimento di tecnologie/marchio, a partire dal 12 gennaio 2005, le nuove proposte per accordi nel medesimo settore relativi a investimenti/trasferimenti di tecnologie/collaborazioni tecnologiche/marchi avrebbero dovuto ottenere l'autorizzazione dell'Ente per la Promozione degli Investimenti Esteri (*Foreign Investment Promotion Board, "FIPB"*).

Al fine di agevolare gli investimenti esteri, il DIPP ha deciso di abolire la previsione di un'autorizzazione preventiva con riguardo a investitori esteri che intendano partecipare a nuove *joint venture*/collaborazioni tecniche/trasferimenti di tecnologie anche se attengono a settori nei quali detti investitori esteri siano già presenti.

1.2 Flessibilità nella determinazione del prezzo di strumenti convertibili

In tema di strumenti convertibili, la Circolare 1 ha previsto che anziché determinare il prezzo degli strumenti convertibili in anticipo, le società hanno la possibilità di fissare una formula di conversione. Tuttavia, il prezzo o la formula di conversione degli strumenti convertibili devono comunque essere determinati al tempo di emissione degli strumenti medesimi.

1.3 Liberalizzazione della politica relativa all'emissione di azioni a fronte di corrispettivi non liquidi

Le società indiane hanno ottenuto un'autorizzazione generale a porre in essere la conversione di Prestiti Commerciali Esteri (*External Commercial Borrowings*, "ECB") denominati in valuta straniera convertibile, in titoli di capitale o in azioni privilegiate pienamente, obbligatoriamente e inderogabilmente convertibili. Il DIPP ha inoltre deciso di consentire l'emissione di azioni, fermo restando il percorso di autorizzazione, nei seguenti casi:

- importazione di beni strumentali/macchinari/attrezzature (ivi incluse attrezzature di seconda mano);
- spese pre-operative/di costituzione (ivi inclusi pagamenti di affitti, ecc.).

L'emissione di strumenti di capitale nell'ambito di tali categorie sarà soggetta, *inter alia*, alle seguenti condizioni previste dal DIPP:

- i pagamenti dovranno essere effettuati direttamente dall'investitore straniero alla società. La conversione dei pagamenti effettuati per il tramite di soggetti terzi deducendo la mancanza di un conto bancario o ragioni similari non sarà consentita;
- la capitalizzazione dovrà essere completata entro il previsto periodo di 180 giorni dalla data di ricezione del prestito su capitale;
- tutte le richieste di conversione dovranno essere accompagnate da un'apposita deliberazione della società partecipata;
- l'approvazione da parte del FIBP sarà soggetta alle linee guida di determinazione del prezzo della *Reserve Bank of India* e a un'appropriata compensazione fiscale.

1.4 Linee guida relative a investimenti *downstream*

Per quanto attiene alle linee guida per investimenti *downstream*, le società sono ad oggi classificate in due sole categorie, denominate "società detenute o controllate da investitori esteri" e "società detenute e controllate da soggetti residenti in India". La precedente suddivisione tra "società di investimento", "società operative" e "società di investimento e operative" è stata abbandonata.

2. FDI e *Limited Liability Partnership*

Recentemente il *Cabinet Committee on Economic Affairs* ha riconosciuto la possibilità che le *Limited Liability Partnership* ("LLP") possano essere oggetto di investimenti esteri diretti (*Foreign Direct Investment*, "FDI").

Le LLP sono state create nell'aprile 2009 con il *Limited Liability Partnership Act* al fine di far nascere una nuova entità capace di coniugare gli elementi tipici di una società di capitali con quelli di una *partnership* tradizionale e sono sempre più usate da investitori stranieri per svolgere attività di *business* in India.

L'investimento estero diretto nelle LLP sarà autorizzato in modo graduale, a partire da quei settori già "aperti" agli investimenti stranieri, così come indicato nella *FDI policy* del governo indiano, e in cui non è richiesta la preventiva autorizzazione all'investimento da parte della autorità indiane.

Va notato che le LLP oggetto di FDI non potranno effettuare investimenti *downstream*.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Milano

Rosario Zaccà
Tel. +39 02 763741
rzacca@gop.it

Abu Dhabi

Francesca Cesca
fcesca@gop.it

Roma

Patrizia Circosta
Tel. +39 06 478751
pcircosta@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

London

New York

www.gop.it

3. Regolamento in materia di Concentrazioni

La Commissione indiana in materia di Concorrenza (*Competition Commission of India*, "CCI") ha recentemente notificato l'adozione del Regolamento della Commissione indiana in materia di concorrenza 2011 ("**Regolamento in materia di Concentrazione**") che disciplina le operazioni di fusione e acquisizione in India. Il Regolamento in materia di Concentrazione differisce radicalmente dalle bozze di regolamentazione elaborate dalla CCI nel precedente marzo 2011.

Di seguito sono riportati alcuni degli aspetti di maggiore interesse:

- il Regolamento in materia di Concentrazione sarà efficace a partire dall'1 giugno 2011;
- i documenti obbligatori delle operazioni di fusione che siano stati sottoscritti in data anteriore all'1 giugno 2011 non necessitano di essere notificati;
- con riferimento a operazioni di fusione o incorporazione, è necessario procedere al deposito di una comunicazione presso la CCI solo qualora la proposta sia stata approvata dal consiglio di amministrazione in data successiva all'1 giugno 2011;
- sono previsti due tipi di Moduli per il deposito – Modulo I e Modulo II. Il Regolamento individua una serie di operazioni le cui parti possono provvedere al deposito ricorrendo al Modulo I. Tuttavia, la CCI si riserva il diritto di richiedere informazioni attraverso il Modulo II. La lista delle operazioni di cui al Modulo I comprende operazioni di concentrazione a cui partecipano soggetti non coinvolti negli stessi mercati, o in mercati simili o sovrapposti a condizione che il mercato delle azioni dell'entità risultante dalla concentrazione sia inferiore, a seconda del caso, al 15% o al 25%; acquisizioni poste in essere da liquidatori, curatori fallimentari o amministratori che siano stati nominati ai sensi di altre leggi; acquisizioni derivanti da una donazione o da una successione; acquisizioni di società fiduciarie o derivanti da un cambiamento dei *trustee* di un fondo aperto autorizzato;
- una consultazione informale con la CCI, prevista nella bozza di regolamentazione (del marzo 2011), è stata esclusa nella versione finale del Regolamento in materia di Concentrazione;
- la CCI non assume alcun impegno scritto in ordine al tempo che impiegherà per decidere sulle comunicazioni di concentrazione depositate, e pertanto si applica il termine prescrizione di 120 giorni previsto dalla legge. La CCI formulerà un giudizio attendibile - fino a prova contraria - in 30 giorni, fatta salva la necessità di richiedere maggiori informazioni;
- le spese per il deposito sono state radicalmente ridotte rispetto a quanto era previsto dalla bozza di regolamentazione, attualmente ammontano a 50.000 Rupie Indiane (Euro 770,00) circa, in caso di utilizzo del Modulo I e a 1 milione di Rupie Indiane (Euro 15.500,00 circa), in caso di utilizzo del Modulo II.